

**LEGGE 23 luglio 1991 n. 223**

Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro. (Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 luglio 1991, n. 175, S.O)

Omissis..

**5. Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a carico delle imprese.**

Omissis..

5. L'impresa che, secondo le procedure determinate dalla Commissione regionale per l'impiego, procuri offerte di lavoro a tempo indeterminato aventi le caratteristiche di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), non è tenuta al pagamento delle rimanenti rate relativamente ai lavoratori che perdano il diritto al trattamento di mobilità in conseguenza del rifiuto di tali offerte ovvero per tutto il periodo in cui essi, accettando le offerte procurate dalla impresa, abbiano prestato lavoro. Il predetto beneficio è escluso per le imprese che si trovano, nei confronti dell'impresa disposta ad assumere nei rapporti di cui all'art. 8, comma 4-bis <sup>(32)</sup>.

Omissis..

(32) Periodo aggiunto dall'art. 2, D.L. 16 maggio 1994, n. 299.

Omissis..